



Allegato B/M11 al Provvedimento dirigenziale AREA VdA n. 167 del 2017/2017

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D’AOSTA 2014/2020 (PSR 14-20)

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 11 “AGRICOLTURA BIOLOGICA”– ANNUALITA’ 2018

1. Premessa

Con il presente bando l’Autorità di Gestione del PSR 14-20 definisce i termini e le condizioni generali per la presentazione delle domande di adesione alla Misura 11 “Agricoltura biologica” per l’annualità 2018.

In relazione al disposto del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Valle d’Aosta (PSR 14-20), la Misura 11 prevede i seguenti interventi:

- **11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di conduzione biologica.**
- **11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di conduzione biologica.**

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Titolo III, Capo I, artt. 31 e 32 paragrafo 1 lett. a) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
- Regolamento (UE) n.1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante norme in materia di sistema integrato di gestione e controllo, misure di sviluppo rurale e condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014;
- Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d’Aosta;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell’8 febbraio 2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 settembre 2016 recante recepimento con integrazioni del Decreto Ministeriale n. 3536/2016 in materia di condizionalità e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1827 in data 30 dicembre 2016, recante approvazione delle modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per violazione di impegni per le Misure del PSR 14-20 connesse alla superficie e connesse agli animali, ai sensi del DM n. 3536/2016;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 784 in data 12 giugno 2017 che recepisce il DM 2490/2017 ivi comprese le disposizioni contenute nell'allegato 1 (Criteri di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali).

3. Beneficiari

Agricoltori, singoli o associati, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 1307/2013.

Forme giuridiche previste:

Geie (gruppi europei di interesse economico), Altre società cooperative, Opere pie e società di mutuo soccorso, Associazioni non riconosciute e comitati, Associazioni riconosciute, Aziende reg., prov., comunali e loro consorzi, Consorzi con personalità giuridica, Consorzi (non residenti), Consorzi senza personalità giuridica, Ditta individuale, Fondazioni, Persona fisica, Soc.coop, consorzi iscritti nei registri o schedari, Società in accomandita per azioni, Società in accomandita semplice, Società semplici, irregolari o di fatto, Società a responsabilità limitata, Società a resp. limitata (non residenti), Società in accomandita per azioni (non residenti), Società in accomandita semplice (non residenti), Società in nome collettivo, Società in nome collettivo (non residenti), Società per azioni, Società per azioni, aziende speciali e consorzi, Società semplici, irreg. o di fatto (non residenti), Ass. Ricon., non ricon.e di fatto (non resid.), Fondazioni (non residenti), Gruppo europeo di interesse economico, Società per azioni (non residenti), Società europea, Società cooperativa europea, Aziende coniugali.

4. Condizioni di ammissibilità.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda l'agricoltore deve assolvere alle seguenti condizioni:

- Essere in possesso di Partita IVA in agricoltura;
- Coltivare una superficie minima pari a:

2.000 metri quadrati	colture foraggere	solo zone di fondovalle e mayen
1.000 metri quadrati	frutteto, vigneto, orto, cereali	solo zone di fondovalle e mayen
500 metri quadrati	piccoli frutti, erbe officinali e aromatiche	solo zone di fondovalle e mayen

- Essere iscritto al Sistema Informativo Biologico (SIB);
- Per il solo intervento **11.1**: essere in possesso della certificazione biologica per avvio del periodo di conversione attraverso la notifica dell'attività alle autorità competenti e sottoposizione dell'azienda al sistema di controllo;
- per il solo intervento **11.2**: essere in possesso della certificazione biologica.

5. Tipologia di sostegno

Intervento 11.1: Premio a superficie in conversione al biologico

Intervento 11.2: Premio a superficie coltivata col metodo biologico.

6. Importi assegnati agli interventi

Intervento 11.1: 9.300,00 euro

Intervento 11.2: 370.000,00 euro.

7. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 maggio 2018.

La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA ai CAA mandatari.

8. Impegni

I richiedenti devono rispettare gli impegni previsti dagli interventi per il periodo seguente:

Intervento 11.1	la durata dell'impegno è pari al periodo di conversione
Intervento 11.2	la durata dell'impegno è quinquennale

I richiedenti devono inoltre rispettare le norme in materia di condizionalità e di limiti minimi e massimi di carico animale fissate con deliberazione della Giunta regionale 1362 in data 23 settembre 2016.

9. Entità del sostegno

A) Colture foraggicole - Elementi del premio:

Superfici foraggere di fondovalle e mayen afferenti ai seguenti raggruppamenti colturali

- Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Prato Non Avvicendato;
- Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Prato Pascolo Non Avvicendato;
- Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Pascolo Magro;

Il premio è pari a:

Misura 11.1

Colture foraggere di allevamenti biologici – aziende in conversione: 600 €/ha

Colture foraggere biologiche – aziende in conversione: 450 €/ha

Misura 11.2

Colture foraggere di allevamenti biologici – aziende in mantenimento: 450 €/ha

Colture foraggere biologiche – aziende in mantenimento: 350 €/ha

B) Altre Colture - Elementi del premio:

Superfici foraggere di fondovalle e mayen afferenti ai seguenti Raggruppamenti Colturali: Cereali - Colture Foraggere; Colture Industriali - Piante Aromatiche e Medicinali; Ortive - Piante Aromatiche; Fiori e Piante Ornamentali - Tutti Gli Utilizzi; Frutti Maggiori (Frutteti Specializzati) - Pomacee; Ortive - Tutti Gli Utilizzi; Vite - Tutti Gli Utilizzi; Piccoli Frutti - Tutti Gli Utilizzi; Frutti

Minori - Tutti Gli Utilizzi; Frutti Maggiori (Frutteti Specializzati) - Altre; Frutti Maggiori (Frutteti Specializzati) - Drupacee; Cereali - Cereali Da Granella

Il premio è pari a:

Misura 11.1

Frutticoltura e viticoltura = 1200 €/ha

Erbe e piante aromatiche e officinali = 1200 €/ha

Colture orticole = 1200 €/ha

Piccoli frutti = 1200 €/ha

Cereali = 500 €/ha

Misura 11.2:

Frutticoltura e viticoltura = 900 €/ha

Erbe e piante aromatiche e officinali = 900 €/ha

Colture orticole = 900 €/ha

Piccoli frutti = 900 €/ha

Cereali = 300 €/ha